



Assicurazioni

MY BUSINESS CARE FURTO E RAPINA

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 02/2022

“MY BUSINESS CARE” è distribuito da  UniCredit

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Prodotto: My Business Care - Furto e rapina

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Furto e Rapina



Che cosa è assicurato?

- ✓ Furto e rapina: danni materiali e diretti alle Cose Assicurate derivanti da Furto e Rapina.

Il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano merci proprie dell'attività dichiarata;
- ✗ Contenuto posto in locali adibiti ad attività diversa da quella dichiarata;
- ✗ Fabbricato con specifiche caratteristiche costruttive;
- ✗ Locali con mezzi di protezione e chiusura difformi rispetto a quanto dichiarato.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo. Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5%, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. Puoi pagare il premio mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione. L'assicurazione ha durata di un anno dalla data di decorrenza e, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Puoi esercitare il diritto di ripensamento dall'Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro. Puoi disdettare alla scadenza annuale sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la filiale dell'Intermediario. Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
Prodotto “My Business Care – Furto e Rapina”

10/02/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 127,5 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 47,8 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 73.059
 - del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.399
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 177.201
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 177.201
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 243%

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Furto e rapina

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto e Rapina, tentati o consumati, compresi i guasti cagionati dai ladri e i danni derivanti da atti vandalici commessi durante il Furto e/o la Rapina o nel tentativo di commetterli; l'Impresa indennizza inoltre una serie di spese, oneri e onorari resesi necessari a seguito di Furto e Rapina.

Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno dell'impresa di assicurazione è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con l'Assicurato

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO

Onorari dei periti Garanzia aggiuntiva

L'impresa rimborsa gli onorari del perito scelto e nominato nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina Garanzia aggiuntiva	In aumento a quanto previsto nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa indennizza i danni di Rapina di Valori e Preziosi.
Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia Garanzia aggiuntiva	L'assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina di Valori e Preziosi chiusi all'interno di quanto definito come Mezzi di custodia, posti nei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo.
Furto e rapina in occasione di eventi socio-politici Garanzia aggiuntiva	Sono compresi i danni di Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici.
Estension beni posti all'aperto Garanzia aggiuntiva	<p>L'assicurazione è estesa al Furto del Contenuto posto all'aperto e/o sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo.</p> <p>La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nell'Ubicazione contenente le Cose assicurate:</p> <p>a) violandone le difese esterne mediante:</p> <p>a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;</p> <p>a2) uso fraudolento di chiavi;</p> <p>Tali Cose assicurate devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione del rischio in un'area recintata di esclusiva pertinenza dell'attività, provvista di illuminazione notturna. Inoltre, il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:</p> <p>a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure:</p> <p>b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.</p> <p>L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.</p> <p>Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.</p> <p>Qualora l'attività indicata in Scheda tecnica di modulo abbia per oggetto i veicoli a motore sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato); • dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto. <p>Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.</p>
Trasporto di valori e merci Garanzia aggiuntiva	<p>L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Merci di pertinenza dell'attività indicata in Scheda tecnica di modulo, commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano tali beni all'esterno della Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo verso il luogo di domicilio dell'Assicurato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa.</p> <p>Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto di tali beni; • se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni. <p>Sono inoltre comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Rapina o Scippo.</p>
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività Garanzia aggiuntiva	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella Scheda tecnica di modulo che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività ivi indicata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.</p> <p>La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente indispensabile alla riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.</p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>Caratteristiche costruttive del fabbricato</p>	<p>L'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che:</p> <p>a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del fabbricato;</p> <p>b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.</p> <p>Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali in vetro e/o plastica rigida.</p> <p>Si prende inoltre atto che la linea di gronda può essere anche inferiore ai 4 metri di altezza. In tal caso il tetto dovrà essere costruito in muratura o metallo e senza Luci di sorta.</p>
<p>Mezzi di protezione e chiusura dei locali</p>	<p>L'assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.</p> <p>Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.</p> <p>Per i rischi esercitati in chiosco, le pareti dovranno essere chiuse da robuste strutture di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza). Inoltre, il tetto dovrà essere privo di lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.</p>



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

<p>Furto e rapina</p>	<p>La copertura assicurativa non vale per i danni:</p> <p>a) verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; • tumulti popolari, scioperi, sommosse, eventi socio-politici in genere, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; • esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • incendi, esplosioni, scoppi; • eventi atmosferici in genere; • eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; <p>qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo; <p>b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;</p> <p>c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili; • da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione del caso in cui il Furto sia commesso da dipendenti, fuori dall'orario di lavoro, non incaricati della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura;
------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; • da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che li contengono; <p>d) da incendio, esplosione o scoppio causati al Contenuto dall'autore del Sinistro;</p> <p>e) al Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto di valori e merci qualora richiamata;</p> <p>f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;</p> <p>g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;</p> <p>h) di Furto di Valori contenuti nelle colonnine dei distributori di carburante e stazioni di servizio;</p> <p>i) di Furto di carburante relativamente a distributori e stazioni di servizio.</p>
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell'esercizio	
Onorari dei periti Garanzia aggiuntiva	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.
Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina Garanzia aggiuntiva	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.
Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia Garanzia aggiuntiva	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.
Furto e rapina in occasione di eventi socio-politici Garanzia aggiuntiva	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.
Estensione beni posti all'aperto Garanzia aggiuntiva	Qualora l'attività indicata nella Scheda tecnica di modulo abbia per oggetto i veicoli a motore, sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • i danni di Furto nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio; • il Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.
Trasporto di valori e merci Garanzia aggiuntiva	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Garanzia Furto e rapina.
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività Garanzia aggiuntiva	L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: <ul style="list-style-type: none"> • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; • difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; • miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti; • cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO E PERIODI DI CARENZA	
<p>Se richiamate le specifiche condizioni operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mezzi di protezione speciali; • Allarme collegato a polizia privata/pubblica; • Servizio di vigilanza; • Locali all'interno di un centro commerciale; <p>qualora in caso di Sinistro sia accertata una difformità rispetto alle condizioni sopra citate può essere prevista la detrazione di uno scoperto eventualmente indicato in Scheda di Polizza.</p>	

Per qualsiasi Sinistro indennizzabile a termini della Garanzia Furto e rapina può essere prevista la detrazione di una franchigia eventualmente indicata nella Scheda tecnica di modulo tranne che per gli eventi indicati nella tabella che segue:

Spese sanitarie in occasione di furto o rapina	Limite di indennizzo
Atti vandalici alle cose assicurate per furto/rapina tentati o consumati	Franchigia
Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata (tolleranza)	Limite di indennizzo
Cose assicurate (tranne valori e preziosi) poste in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda tecnica di modulo	Limite di indennizzo
Beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro e clienti ad esclusione di valori e preziosi	Limite di indennizzo
Cose pregiate che fanno parte delle merci proprie dell'attività indicata nella scheda tecnica di modulo	Limite di indennizzo
Cose pregiate di arredamento che non fanno parte delle merci proprie dell'attività indicata nella scheda tecnica di modulo	Limite di indennizzo
Cose particolari distrutte o danneggiate compreso il rifacimento di documenti d'identità. Se costituiscono merci, tale limite non è operante	Limite di indennizzo
Onorari dei progettisti e consulenti	Limite di indennizzo

Furto di valori e preziosi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa	Limite di indennizzo
Rapina di valori e preziosi chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa	Limiti di indennizzo
Furto di slot machines e/o del denaro in esse contenuto	Limiti di indennizzo
Onorari dei periti	Limiti di indennizzo
Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina	Limiti di indennizzo
Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia	Franchigia (in assenza di uso fraudolento di chiavi) Scoperto (in caso di uso fraudolento di chiavi)
Furto e rapina in occasione di eventi socio-politici	Franchigia
Beni posti all'aperto	Franchigia
Trasporto di valori e merci	Limiti di indennizzo Franchigia
Trasporto di valori e merci - relativamente a spese sanitarie in occasione di rapina o scippo	Limiti di indennizzo
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'azienda	Scoperto
Furto o rapina avvenuti in fase di trasloco	Scoperto
Massimo scoperto applicabile in concomitanza di più scoperti	Scoperto



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge;</p> <p>b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36;</p> <p>c) effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese); denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento; adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltretutto della realtà e dell'entità del danno.
	Assistenza diretta / in convenzione: AWP Viale Brenta, 32 - 20137 Milano
	Gestione da parte di altre imprese: Allianz S.p.A - Piazza 3 Torri 3 - 20145 Milano.
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (come ad esempio, la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'attività dichiarata oppure la mancata comunicazione della sua variazione che comporti l'utilizzo, la fabbricazione e/o la commercializzazione di Merci a maggior rischio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Quando e come devo pagare?

Premio	Alla scadenza di ogni annualità il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati", pubblicato dall'ISTAT.
Rimborso	<p>Ripensamento</p> <p>In caso di ripensamento l'Impresa rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, qualora l'Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell'imposta nel caso in cui la Polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti.</p> <p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Per le polizze con frazionamento annuale di premio, in caso di recesso per sinistro l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto destinato alle persone giuridiche titolari di un conto corrente UniCredit:

- che svolgono un'attività rientrante tra quelle assicurabili;
- con fatturato annuo inferiore a Euro 4.000.000,00;
- con numero di addetti (intesi come dipendenti regolarmente assunti, ma anche i titolari, i soci lavoratori) fino a 5;
- con mono-ubicazione della sede operativa, che deve essere operante unicamente sul territorio italiano (con esclusione della Repubblica di San Marino e Della Città del Vaticano).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano; • Fax: 02 72162588; • tramite indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente risolti al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
----------------------------------	--

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.unicreditallianzassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione di liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazioni

Condizioni di Assicurazione

MY BUSINESS CARE FURTO E RAPINA

Contratto di Assicurazione
furto e rapina

Edizione 02/2022

Il presente documento, contenente le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:



le Agenzie UniCredit

Per informazioni è attivo:



il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito **848.88.00.88**

Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:

Numero Verde
800.89.41.36

Glossario	4
Condizioni di Assicurazione	6
Condizioni generali di Assicurazione	6
Oggetto dell'Assicurazione	8
Garanzie aggiuntive opzionali	12
Operatività	13
In caso di sinistro	16
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza	20

GLOSSARIO

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del del codice civile e i loro dipendenti.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione.

Cose assicurate: le Cose individuate all'interno dell'articolo "Cosa assicuriamo".

Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Intermediario: UniCredit S.p.A.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma Assicurata che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Merchi speciali: celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merchi). Non si considerano Merchi speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di custodia: contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura;
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'Assicurazione.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo delle specifiche garanzie sottoscritte.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma Assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Ubicazione: insediamento specificato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Valore a nuovo: la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l'intera annualità. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito sul conto corrente UniCredit del Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l'Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.

Art. 1bis Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi annuali successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle suc-

cessive scadenze. I premi dovranno essere pagati mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente e sono dovuti per l'intera annualità.

Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l'Assicurazione si chiude con effetto immediato con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.

Art. 2 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, qualora l'Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell'imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti.

Il Contraente, per esercitare tale diritto, dovrà, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. Per la determinazione del Premio non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario.

Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Im-

presa non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 3 Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta, dell'intera Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraente, esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione almeno 15 giorni prima della scadenza, la dura-

ta dell'Assicurazione è rinnovata per un anno e così successivamente.

L'Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell'intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell'intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.

Art. 4 Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell'Interme-

diario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati

dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla

comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio, possono comportare

la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 8 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da al-

tro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9 Recesso in caso di Sinistro

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai

sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente o l'Assicurato può darne comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 9bis Recesso in caso di Sinistro

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termi-

ni contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla

Condizioni di Assicurazione

8

data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del

Premio annuale, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 10 Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.

UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o

restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13 Cosa assicuriamo

È assicurato a Primo rischio assoluto, anche se di proprietà di terzi, il Contenuto dell'azienda posto nei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:

- **Macchinario;**
- **Merci;**
- **Cose particolari;**
- **Valori e Preziosi;**
- **Cose pregiate.**

Per **Macchinario** si intende:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**;
- impianti e attrezzature di imballaggio;
- attrezzatura, arredamento, mobili, mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; materiale d'ufficio e

tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;

- serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
- distributori automatici di Merci, cibi e bevande posti all'interno dei locali. A tale riguardo, sono compresi anche quelli posti all'interno del fabbricato la cui distribuzione di Merci, cibi e bevande avviene all'esterno;
- tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata;
- sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, apparecchiature elettroniche in genere;
- gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con altra Assicurazione;
- indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei dipendenti e dei clienti **esclusi Valori e Preziosi**;
- dotazioni varie e quanto in genere di appartenen-

za ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata.

Per Merci si intende:

- Merci proprie dell'Attività dichiarata;
- materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
- scorte e materiali di consumo;
- imballaggi e supporti;
- stampati e materiale pubblicitario;
- lubrificanti, carburanti e combustibili;
- scarti e residui di lavorazione.

sono comprese, **fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo**, le Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata. Entro predetti limiti non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

Per Cose particolari si intende:

- Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Tali Cose, **si intendono assicurate con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.**

Per Valori si intende:

- carte valori, denaro, titoli di credito in genere (os-

sia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);

- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Per Preziosi si intende:

- gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti preziosi.

Valori e Preziosi sono assicurati con il **Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.**

Per Cose pregiate si intende:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi);
- collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Tali Cose, **si intendono assicurate con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.**

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 Disposizioni particolari

Nell'ambito delle Cose assicurate, sono compresi infiammabili, Merci speciali, esplosivi.

Inoltre, fermo quanto stabilito all'articolo "Gli eventi assicurati" ed alla Sezione - OPERATIVITÀ, sono garantite con il **Limite di Indennizzo riportato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo** le Cose assicurate (tranne Valori e Preziosi) poste all'interno di locali in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, **purché non all'aperto.** Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della

Repubblica Italiana. I mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose assicurate si trovano, **dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.**

Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 15 Cosa non assicuriamo

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano Merci proprie dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo;
- cose all'aperto;
- aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno

che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, gestione di autorimesse, autotrasporto, riparazione e/o commercio degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo;

- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con altra Assicurazione.

Art. 16 Gli eventi assicurati

L'Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione", per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate in conseguenza di Furto e Rapina del Contenzu con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Furto

La garanzia opera a condizione che gli autori dello stesso si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante:

- a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- a2) uso fraudolento di chiavi;
- a3) apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica;
- a4) uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip.

Ai fini dell'operatività della garanzia è previsto che:

- relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a2), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia;
 - relativamente alle modalità di introduzione descritte ai punti a3) e a4), i dispositivi devono essere dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali stessi;
 - relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a4), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornire all'Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Valori e Preziosi presenti nella Ubicazione

È compreso il Furto e la Rapina di Valori e Preziosi posti nei locali della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Relativamente al solo Furto, la garanzia è operante purché gli stessi siano almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.

Se le Cose assicurate sono contenute in Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi mediante:

- rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi. In tal caso, la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.

Inoltre, il Furto di slot machines e/o del denaro in esse contenuto è compreso fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Furto compiuto dall'esterno dei locali della Ubicazione

È compreso il Furto commesso senza introduzione dell'autore nei locali contenenti le Cose assicurate nei modi seguenti:

- a) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, ove ammesse, con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;
- c) durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, in presenza di Addetti all'Attività dichiarata, con esclusione di Valori, Preziosi. Per le Cose pregiate, la garanzia è operante solo se considerate Merci proprie dell'Attività dichiarate.

Furto dei dipendenti

È compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato a condizione che:

- l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura elencati ai precedenti punti a3) e a4),

né delle chiavi di apertura dei particolari mezzi di difesa interni e/odei Mezzi di custodia previsti dall'Assicurazione;

- non sia incaricato della sorveglianza dei locali dove sono contenute le Cose assicurate;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Rapina o estorsione

La garanzia opera anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno della Ubicazione e siano costrette ad entrare al suo interno. **Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento delle Cose assicurate.**

Danneggiamento del Contenuto

Sono compresi sino alla concorrenza della somma assicurata i danni derivanti da atti vandalici commessi durante il Furto/la Rapina o nel tentativo di commetterli.

L'Impresa rimborsa altresì i seguenti oneri e spese, **purché documentati e necessariamente sostenuti in relazione al Sinistro, ed anche in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, entro gli importi previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:**

- a) le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Furto o Rapina;
- b) costi per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari (**escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico,**

scientifico o affettivo), sottratti all'Assicurato o ai suoi dipendenti o danneggiati in conseguenza di Furto o Rapina;

- c) gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate a seguito di Sinistro;

Inoltre, anche se non in relazione al Sinistro e **purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità;**

- d) le spese di sostituzione delle serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento;
- e) le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.

Guasti cagionati dai ladri

L'Impresa rimborsa le spese sostenute a seguito di guasti cagionati dai ladri, **purché documentate e necessariamente sostenute in relazione al Sinistro, ed anche in eccedenza alla Somma assicurata al Contenuto, entro gli importi previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:**

- ai locali della Ubicazione, ai relativi Infissi, Serramenti e relative Lastre, recinzioni e relativi cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi (trasmissibili pedonalmente), sia esterni sia interni, e delle aperture della Ubicazione stessa;
- a serrature relative ai soli accessi esterni, rotte o forzate; si intendono parificati ai guasti cagionati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato in occasione del Sinistro;
- agli impianti fissi automatici di prevenzione e/o di allarme.

Art. 17 Le esclusioni dell'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per i danni:

a) verificatisi in conseguenza di:

- atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, eventi socio-politici in genere, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- incendi, esplosioni, scoppi;
- eventi atmosferici in genere;
- eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.

- ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;
- b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

Condizioni di Assicurazione

12

- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con i soggetti di cui al punto b) od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
 - da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato nell'articolo "Gli eventi assicurati";
 - da persone legate ai soggetti di cui al punto b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che li contengono;
- d) da incendio, esplosione o scoppio causati al Contenuto dall'autore del Sinistro;
- e) al Contenuto sottratto con destrezza salvo per i casi previsti dalla garanzia Trasporto di Valori e Merci qualora richiamata;
- f) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle Cose assicurate;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e Preziosi, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- h) di Furto di Valori contenuti nelle colonnine dei distributori di carburante e stazioni di servizio;
- i) di Furto di carburante relativamente a distributori e stazioni di servizio.

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda tecnica di modulo e nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di Indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.

Art. 18 Onorari dei periti

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo "Gli eventi assicurati", sono rimborsati gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno"

nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Art. 19 Protezione aggiuntiva dei valori in caso di rapina

In aumento a quanto previsto dall'articolo "Gli eventi assicurati", l'Impresa indennizza i danni di Rapina di Valori e Preziosi fino a concorrenza del Limite di In-

dennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 20 Protezione aggiuntiva dei valori in mezzi di custodia

L'Assicurazione è estesa ai danni di Furto e Rapina avvenuti nei modi previsti dalla presente Assicurazione di Valori e Preziosi chiusi all'interno di quanto definito come Mezzi di custodia, posti nei locali indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Limitatamente al Furto, rientrano nella presente garanzia esclusivamente i danni avvenuti con le modalità indicate alle lettere a1) e a2) di cui all'articolo "Gli eventi assicurati".

Art. 21 Furto e Rapina in occasione di eventi socio-politici

A parziale deroga dell'articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione", sono compresi i danni di Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici.

Art. 22 Beni posti all'aperto

L'Assicurazione è estesa al Furto del Contenuto (tranne Valori, Preziosi e Cose pregiate) posto all'aperto e/o sotto tettoie o locali aperti totalmente o parzialmente sui lati nell'ambito della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

La garanzia è operante a condizione che il Furto sia stato commesso con le modalità indicate alle

lettere a1) e a2) di cui all'articolo "Gli eventi assicurati". Tali Cose assicurate devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione del rischio in un'area recintata di esclusiva pertinenza dell'attività, provvista di illuminazione notturna. Inoltre, il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:

- a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure:

- b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.

L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.

Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

Qualora l'Attività dichiarata abbia per oggetto i ve-

coli a motore, valgono le seguenti disposizioni:

- sono esclusi i danni di Furto nel caso in cui le Cose assicurate non siano chiuse a chiave o non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:
 - durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);
 - dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto.

Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati è compreso purché sia avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. È escluso il Furto di Mercì, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli.

Art. 23 Trasporto di valori e merci

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Mercì di pertinenza dell'Attività dichiarata, commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre trasportano tali beni all'esterno della Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo verso il luogo di domicilio dell'Assicurato, banche, fornitori e/o clienti e viceversa.

Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente:

- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto di tali beni;

- se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.

Nella Somma assicurata sono inoltre comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi dipendenti o familiari in occasione di Rapina o Scippo, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 24 Spese straordinarie per la ripresa dell'attività

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo "Gli eventi assicurati" ed a parziale deroga dell'articolo "Le esclusioni dell'Assicurazione", in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nel presenti Scheda di Polizza e Scheda tecnica di modulo che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, l'Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa ed il proseguimento dell'attività stessa.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente indispensabile alla riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate o sottratte e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Auto-rità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o sottratti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

OPERATIVITÀ

Art. 25 La validità territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.

Condizioni di Assicurazione

14

Art. 26 Destinazione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che i locali del fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.

Art. 27 Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie

Caratteristiche costruttive.

L'Assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che:

- a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le Cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del fabbricato;
- b) i locali contenenti le Cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

Caratteristiche costruttive per attività esercitata in chiosco.

Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'Assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali in vetro e/o plastica rigida.

Si prende inoltre atto che la linea di gronda può essere anche inferiore ai 4 metri di altezza. In tal caso il tetto dovrà essere costruito in muratura o metallo e senza Luci di sorta.

Mezzi di protezione e chiusura dei locali.

L'Assicurazione è prestata, a condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o

di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Per i rischi esercitati in chiosco, le pareti dovranno essere chiuse da robuste strutture di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza). Inoltre, il tetto dovrà essere privo di lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.

Per tutte le tipologie di rischi, tranne i casi previsti dall'articolo "Gli eventi assicurati", lettere a), b), c), in caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono:

- quando l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), purché non utilizzate dai ladri per l'introduzione;
- quando invece l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Tale Scoperto non si applica alla garanzia Guasti cagionati dai ladri.

Sono esclusi danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. 28 Mezzi di protezione speciali (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)

A parziale deroga dell'articolo "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali ai fini dell'operatività delle garanzie", si prende atto tra le parti quanto segue.

L'Assicurazione è prestata, a condizione essenziale

per l'efficacia delle garanzie, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri da qualsiasi superficie o ripiano, praticabili per via ordinaria, sia protetta totalmente da:

- robusti serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetri senza luci di sorta eccettuati eventuali spioncini chiusi con serrature di sicurezza azionanti idonei catenacci ovvero con lucchetti di sicurezza o con robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

oppure,

- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non superiore a 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nel predetto rettangolo o di superficie non superiore a 400 centimetri quadri.

Art. 29 Allarme collegato a polizia privata/pubblica (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)

Si prende atto tra le parti che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto dotato di rilevatori perimetrali o volumetrici automatici e tale da segnalare l'introduzione nei locali e i tentativi di manomissione.

Le caratteristiche di base minime dell'impianto devono essere:

- centralina autoprotetta;
- sirena autoalimentata e autoprotetta;
- collegamento telefonico o ponte radio con le Forze dell'Ordine o Istituto di Polizia Privata;

- un'alimentazione secondaria che, in mancanza di rete pubblica, offra un'autonomia di almeno 12 ore consecutive;
- registratore di controllo dell'avvenuto inserimento e disinserimento dell'impianto.

Il Contraente/Assicurato si impegna:

- ad inserire l'impianto di allarme ogni qualvolta nei locali contenenti le Cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso per tutta la durata del contratto.

Art. 30 Servizio di vigilanza (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)

Si prende atto tra le parti che i locali Contenenti le Cose assicurate sono sorvegliati mediante presenza di servizio di sicurezza e vigilanza durante la chiusura (compresi i sabati e festivi) per la verifica delle re-

golari chiusure degli accessi e dell'eventuale presenza di personale non autorizzato con rilascio di biglietti di controllo o punzonatura di appositi orologi di controllo.

Art. 31 Locali all'interno di un centro commerciale (valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo)

Si prende atto tra le parti che i locali Contenenti le Cose assicurate si trovano all'interno di un Centro Commerciale. A tal fine, per Centro Commerciale si deve intendere una struttura di vendita con destina-

zione specifica, nella quale più esercizi commerciali (grande, media e piccola distribuzione) usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Art. 32 Operatività delle garanzie in fase di trasloco

Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla co-

municazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti.

Art. 33 Utilizzo di veicoli presenti presso l'ubicazione

Nel caso in cui per l'asportazione delle Cose assicurate i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nell'ambito della Ubicazione, la garanzia verrà pre-

stata con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 34 Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo siano previsti più scoperti, verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

L'eventuale Franchigia prevista nella suddetta scheda, rappresenterà il minimo di tale Scoperto. Tale disposto non si applica alla garanzia Guasti cagionati dai ladri.

Art. 35 Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale)

così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula della presente Assicurazione.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 36 Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;
- b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'operatore procederà all'identificazione dell'assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica.
- c) effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, **senza avere**

per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese);
- denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle Cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, oltreché della realtà e dell'entità del danno.

Art. 37 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indican-

do a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero In-

dennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

Art. 38 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 39 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo "Determinazione del danno".

Art. 40 Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro, con i criteri di seguito riportati.

Si premette che per le Merci, i veicoli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, i Preziosi, i Valori, le Collezioni, gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e l'Assicurazione è prestata in base al Valore allo stato d'uso. Per le Collezioni, inoltre, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.

Macchinario ed apparecchiature elettroniche:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore a stato d'uso degli stessi dedu-

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente Assicurazione, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzionale presente all'articolo "Onorari dei periti", l'Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indica to nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

cendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione, purché questo sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Merci:

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per rimpiazzarle, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Ove le valutazioni così formulate superassero i**

Condizioni di Assicurazione

18

corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, la presente Assicurazione sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 del codice civile, sempre che il danno sia indennizzabile. L'Indennizzo per il rimpiazzo di un autoveicolo non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:

si stima il Valore a stato d'uso delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per rimpiazzarle, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per il rimpiazzo di una Cosa assicurata colpita da Sinistro non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Cose particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rimpiazzo delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rimpiazzo avvenuto e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate purché effettuate entro il limite di 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di rimpiazzo delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzio-

ne dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo avrà luogo a rimpiazzo avvenuto e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.

L'Indennizzo per il rimpiazzo di una Cosa assicurata colpita da Sinistro non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Valori:

si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito.

Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Spese sanitarie in conseguenza di Furto o Rapina:

si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti

Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.

Art. 41 Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pa-

gare per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate.

Art. 42 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini della presente Assicurazione entro 30 giorni dalla data in cui l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna delle fattispecie definite nell'ambito del Contenuto singolarmente considerata, come se, per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta. Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla con-

clusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 del codice civile.

Art. 43 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'Assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così

effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini dell'Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 44 Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto e/o rapina

In caso di Sinistro indennizzabile:

- le somme assicurate con le singole partite della presente Assicurazione;
- i relativi limiti di Indennizzo;

si intendono ridotti, con effetto immediato, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, i limiti e le somme assicurate potranno essere reintegrati ai valori originari. Il Contraente corrisponderà direttamente all'Intermediario il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso.

Qualora a seguito del Sinistro una delle parti decidesse invece di recedere dall'Assicurazione, l'Impresa provvederà alla revoca dell'autorizzazione di addebito delle rate di premio residue - corrispondenti alla somma assicurata rimasta in essere - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con l'Intermediario.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dall'Assicurazione ai sensi dell'articolo "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.

Art. 45 Recupero delle cose assicurate e sottratte

Qualora le Cose assicurate e sottratte vengano recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose assicurate recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà

delle Cose assicurate recuperate, previa restituzione dell'importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per le Cose assicurate sottratte che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le Cose assicurate recuperate, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.

Art. 46 Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali

Se al momento del Sinistro il numero degli Addetti risulti superiore di una unità rispetto a quanto dichiarato dal Contraente al momento delle stipula del Contratto, l'Impresa procederà comunque al pagamento del Sinistro. Fermo quanto disposto all'articolo "Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione", nel caso in cui, al momento del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività risulti superiore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella

Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del codice civile e applica lo Scoperto riportato nella sottostante Tabella.

Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità	Scoperto applicato
+1	Nessuno Scoperto
>+1	35%

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla

protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati).

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sono

disponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: Dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un **ESPRESSO CONSENSO** al trattamento;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi

verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'eroga-

zione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;

- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta in-

staurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, **in caso di rifiuto**, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-

formatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale

autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e

società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle

rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. Finalità del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conserva-

zione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al

trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati

(limitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;

6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato

7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

dalla persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.



Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078
unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano
n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.